



Anno 2026

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2025-VII/1.62

N. Allegati /

Rif. /

mm/ci/ELT/AR

Oggetto: avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla definizione di una graduatoria di personale docente in servizio presso la scuola secondaria di primo e secondo grado, per lo svolgimento di compiti di tutor coordinatori nell'ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2-bis comma 7 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e successive modifiche (codice bando TUTC02) – riapertura termini presentazione delle domande.

LA RETTRICE

Premesso che

- il MUR con Nota n. 19116 del 29 settembre 2025, ha comunicato l'avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2025/2026, per il personale docente delle scuole secondarie di I e II grado di cui al DPCM 4 agosto 2023, con le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento;
- che l'Ateneo ha presentato tramite la compilazione della banca dati ministeriale la richiesta di accreditamento dei percorsi di formazione secondo quanto predisposto dalla Giunta entro i termini stabiliti dal MUR;

Visti

- la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e in particolare l'art 6 "Autonomia delle Università";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011, n. 139 avente per oggetto "attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 8 novembre 2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri



per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, n. 93 concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art.12, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- l'articolo 2 bis comma 7 del decreto legislativo n 59 del 13 aprile 2017 in cui è indicato che: “Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, recante definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “D.P.C.M.”);
- le Linee guida ANVUR per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti, 26 settembre 2023;
- la Nota ministeriale n. 19116 - del 29/09/2025 - Avvio dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2025/2026 - indicazioni operative sulle procedure di accreditamento iniziale e presentazione della nuova offerta formativa.

Richiamati

- lo Statuto di Ateneo Emanato con Decreto rettorale 16 marzo 2012, n. 308 Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 5 luglio 2019, n. 455;
- il Regolamento generale di Ateneo, Emanato con decreto 5 febbraio 2014, n. 57 Ultime modifiche emanate con decreto 20 agosto 2014, n. 817;
- il Decreto Rettorale rep. 302/2024 del 27/11/2024 di istituzione del Centro Speciale di Ateneo per la formazione Insegnanti;
- il Decreto Rettorale Rep. N. 1255 del 20 ottobre 2025, Istituzione dei Percorsi di formazione abilitanti per l'insegnamento - a.a 2025/2026, per le classi di concorso A020, A021, A026, A027, A045, A046, A012 (ex A12), AA22 (ex A24/AA25), AB22 (ex AB24/AB25), A048 (ex A049), AC22 (ex AC24/AC25), AD22 (ex AD24/AD25), A041, A050, A054, A001 ratificato nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione del 18 e 25 novembre 2025 rispettivamente;
- il decreto ministeriale rep. 113 del 19 gennaio 2026 di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione iniziale dei docenti, altri corsi proposti;
- il decreto ministeriale rep. 137 del 26 gennaio 2026, Riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti.

Vista

- la Nota prot. n. 115374 del 23/10/2025, con la quale USR Lombardia ha espresso parere favorevole alla disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini, secondo



- quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 4, lettera b) del D.P.C.M. 4 agosto 2023;
- la Nota prot. N. 2585 del 12 dicembre 2025, di ripartizione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, di cui all'Allegato A del suddetto Decreto interministeriale n. 241 del 2 dicembre 2025 da destinare alle Istituzioni assegnatarie per la Lombardia, successivamente alla comunicazione da parte dei Centri del numero effettivo degli iscritti ai percorsi attivati;

Preso atto che l'art 10 del DPCM 4 agosto 2023, in vigore, prevede anche per l'anno accademico 2025/2026, al fine dello svolgimento del tirocinio diretto, l'applicazione dei docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado nella funzione di Tutor coordinatori;

Ritenuto opportuno formare una graduatoria di tutor coordinatori idonei per le aree di disciplina afferenti alle classi di concorso per il corretto svolgimento delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

DECRETA

1. Di riaprire i termini di presentazione della procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla definizione di una graduatoria di personale in servizio presso la scuola secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2023 a.a. 2024/2025, per le classi di concorso: A020, A021, A026, A027, A045, A046, A012, AA22, AB22, A048, AC22, AD22, A041, A050, A054, A001, secondo le modalità e le condizioni indicate nel Bando rettificato allegato al presente decreto.
2. Di stabilire il 17 febbraio 2026 quale termine ultimo per la presentazione delle domande.
3. Di incaricare l'Ufficio Formazione Insegnanti dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti e pubblicato sul sito web di Ateneo.

Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente



Allegato N. 1

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla definizione di una graduatoria per il personale docente in servizio presso la scuola secondaria di primo e secondo grado, per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore nell'ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2-bis comma 7 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 e successive (codice bando TUTC02) – riapertura dei termini di presentazione della domanda.

Art. 1 Finalità

La procedura di selezione di cui al presente avviso è finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, da cui attingere per lo svolgimento dell'incarico di Tutor Coordinatore, conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e di quanto previsto all'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. La graduatoria sarà formulata per le seguenti classi di concorso:

CLASSE	DENOMINAZIONE CORSO
A020	FISICA
A026	MATEMATICA
A027	MATEMATICA E FISICA
A045	SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A046	SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A012	DISCIPLINE LETTERARIE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II
A021	GEOGRAFIA
AA22	LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (FRANCESE)
AB24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (INGLESE)
AC22	LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (SPAGNOLO)
AD22	LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (TEDESCO)
A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A048	SCIENZE MOTORIE
A050	SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE



A054	STORIA DELL'ARTE
A001	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO

Il personale sarà posto in posizione di semiesonero, fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore (ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del D.L. 13 aprile 2017, n.59 dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M del 4 agosto 2023). L'eventuale attribuzione dell'esonero parziale potrà essere riconosciuta soltanto per una classe di concorso.

L'Università degli Studi dell'Insubria trasmette il decreto di approvazione atti agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i docenti in posizione di semiesonero, nei limiti stabiliti dalla Nota USR rep. n. 2585 del 12 dicembre 2025.

In base all'effettiva attivazione dei percorsi e al numero di iscritti per ciascun Percorso Formativo l'incarico potrebbe comprendere il coordinamento del tirocinio anche di soggetti iscritti in classi affini.

L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa

Art. 2 Stato Giuridico ed Economico

Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di Tutor Coordinatore, saranno applicate le disposizioni cui all'art. 6 "Stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore" del D.M. 256 del 28 dicembre 2023, in particolare:

- 1) Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso i Centri si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2) L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i Centri, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei Centri competenti alla istituzione scolastica di titolarità del docente.

L'incarico di Tutor Coordinatore non comporta alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, né oneri diretti o indiretti a carico dell'Ateneo.

Art. 3 - Orario di servizio

L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso i Centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei Centri non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i Centri è quello stabilito per il personale amministrativo dei Centri, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.

Art. 4 Funzioni e compiti



Ai sensi dell'art. 10, D.P.C.M. 4 agosto 2023, il tutor coordinatore ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti, in particolare:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor scolastici assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività del tirocinio diretto ed indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe;

L'incarico è svolto sotto la supervisione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una sola volta e non consecutivamente. In caso di revoca dell'incarico di cui all'articolo 10, comma 3, 5 e 6 del D.P.C.M., il personale revocato non potrà partecipare alle selezioni per il ruolo di Tutor Coordinatore per i successivi cinque anni.

Art. 5 Requisiti di partecipazione e titoli valutabili

Possono concorrere all'incarico di Tutor Coordinatore, ai sensi della tabella 2 allegato A del Decreto Interministeriale n. 256 del 28/12/2023, i docenti in servizio a tempo indeterminato che al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere **docente a tempo indeterminato** nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre anni di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni.
- 2) avere svolto **attività documentata** in almeno tre dei seguenti ambiti previsti:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (punti 6);
 - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
 - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (punti 2);
 - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (punti 3);
 - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);
 - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);



- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (punti da 1 a 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del Decreto Legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- i) titolo di Dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);
- l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM (punti 6);
- m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);
- n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);
- o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3).

La commissione di valutazione, appositamente nominata, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nell'elenco sotto riportati, per i quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 Cause di esclusione della partecipazione alla selezione e incompatibilità

Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla selezione:

- Moduli di candidatura senza la firma;
- Mancanza dei requisiti richiesti all'art. 5 del presente bando;
- Domande pervenute oltre i termini;
- Mancata presentazione degli allegati richiesti;
- Avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Centro speciale per la Formazione degli insegnanti, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non sono ammessi alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

Non sono altresì ammessi alla selezione i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.



In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

L'incarico di Tutor è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

Non sarà ammesso alla selezione il candidato che usufruisca di analogo esonero o semiesonero di Tutor Coordinatore presso altra sede Universitaria.

Art. 7 Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire **esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: <https://pica.cineca.it/uninsubria/>

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12.00 del 17 febbraio 2026.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema e inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e degli allegati in formato pdf. È prevista la facoltà di accesso alla piattaforma PICA anche mediante credenziali SPID/CIE.

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza, così che il candidato possa modificarla e/o integrarla; il candidato deve compilare la domanda per la procedura concorsuale di interesse individuata dal codice indicato al precedente articolo 1.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Una volta presentata la domanda e ricevuto la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà solamente possibile ritirarla entro il termine di scadenza, cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto "Ritira/Withdraw". Eventualmente il candidato potrà presentare una nuova domanda entro i termini stabiliti.

Allo scadere del termine utile stabilito, il sistema non permetterà più la presentazione e il conseguente invio della domanda telematica e tale domanda non verrà accettata anche se depositata in stato di Bozza.

Modalità di Firma

Se il candidato ha presentato la domanda con SPID, il sistema non richiederà di firmare la domanda prima di presentarla.

Nel caso in cui il candidato non abbia effettuato l'accesso con SPID, la domanda dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità:

Firma il documento sul server ConFirma

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma. Dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato.

Firma digitalmente il documento sul proprio dispositivo elettronico

Per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e



software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

Firma il documento manualmente

Per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il PDF del documento sul proprio computer, stamparlo, firmarlo manualmente, effettuarne la scansione integrale in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. La copia del documento d'identità non è necessaria se è stata precedentemente inserita nel sistema tra gli allegati alla domanda. I documenti che riportano una firma scansionata e incollata e che non sono la scansione di un documento firmato in maniera autografa in originale saranno considerati privi di sottoscrizione e quindi non ammissibili.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni di carattere tecnico non dipendenti dall'Ateneo. Pertanto, si consiglia di non accedere in prossimità della scadenza. Per problemi tecnici contattare il **supporto** tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/uninsubria>.

Nella domanda il candidato dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, la residenza ed il recapito che elegge ai fini del concorso, nonché un recapito telefonico, di posta elettronica e/o PEC. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio formazione a mezzo PEC ateneo@pec.uninsubria.it o e-mail formazione.insegnanti@uninsubria.it

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato deve, obbligatoriamente, **dichiarare**, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità:

1. la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5;
3. di avere o non avere riportato condanne penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali.

Sarà possibile allegare al massimo n. 10 documenti per le pubblicazioni e n. 40 documenti per gli altri titoli da far valutare.

I candidati devono, altresì, **allegare** alla domanda presentata nella piattaforma informatica:

- a) pdf. di copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) pdf. di copia del codice fiscale;
- c) pdf. del curriculum vitae (**esclusivamente in formato europeo**, datato e firmato)



I titoli di cui all'art. 3 debbono essere inseriti, all'atto della redazione della domanda di ammissione; titoli e requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati. In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

Art. 8 Modalità di svolgimento della selezione

La selezione è indirizzata ad accertare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche, e consiste in:

- valutazione dei titoli presentati cui all'art. 4 del presente bando;
- colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddiviso:

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.

La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio di valutazione.

Il risultato della valutazione dei titoli e l'elenco degli ammessi al colloquio di valutazione e il calendario d'esame, per ciascun candidato, saranno pubblicati nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentano il rispetto delle date fissate, sarà pubblicata con le stesse modalità la variazione al calendario d'esame. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'assenza dei candidati alle prove viene considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di documento di identità valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.

Art. 9 Commissione giudicatrice

La Commissione appositamente nominata procederà alla valutazione dei candidati, formulando una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. In caso di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane.



Art. 10 Formazione, approvazione delle graduatorie, utilizzazione delle graduatorie

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli e del colloquio, secondo i criteri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale n. 256 del 28/12/2023, formerà la graduatoria finale dei candidati secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato determinata dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Le graduatorie della procedura di selezione sono approvate con decreto rettorale. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai posti disponibili; la graduatoria sarà pubblicata sull'Albo di Ateneo e sul sito alla pagina www.uninsubria.it/concorsi.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Si precisa che al fine del conferimento dell'incarico di Tutor, al momento della presa di servizio presso questo Ateneo, il docente dovrà risultare essere in servizio attivo a tempo pieno e a tempo indeterminato presso Scuole di Primo e Secondo grado.

Il Centro si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di una maggiore disponibilità successiva di posti autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale o per mancata autorizzazione o presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa. La graduatoria ha validità annuale.

I candidati utilmente collocati in graduatoria e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato dal Centro.

Nel termine suddetto, ciascun candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dal Centro. In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale all'attenzione della Coordinatrice del Centro Speciale per la Formazione degli insegnanti, all'indirizzo PEC dell'Ateneo o a formazione.insegnanti@uninsubria.it.

Art. 11 Utilizzazione dei vincitori

L'incarico di Tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di Tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

Il Centro, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacità di:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'università o l'istituzione AFAM;
- d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

Condizione necessaria per la conferma è la valutazione positiva su tutti gli ambiti.

In caso di revoca dell'incarico, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.



Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dal Centro Speciale, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro.

Il titolare dell'incarico si impegna ad accettare ed è tenuto a rispettare:

- il calendario del corso e quanto previsto dall'art.4 del presente bando;
- le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, il Codice Etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato
- Regolamento di Ateneo per la Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro, Emanato con Decreto 9 agosto 2018, n. 618 Entrato in vigore il 24 agosto 2018.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.e.i e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Art. 13 Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990): caposervizio Formazione, Catia Imperatori, con sede Via O. Rossi, 9 - 21100 Varese mail formazione.insegnanti@uninsubria.it

Art. 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica la vigente normativa, in quanto compatibile.

Art. 15 Pubblicità

Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e all'Albo on line dell'Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi.